

Bruxelles, 12 marzo 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0063 (COD)**

**7150/15
ADD 2**

**PECHE 93
CODEC 350**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 marzo 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 121 final Annex 2
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 121 final Annex 2.

All.: COM(2015) 121 final Annex 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.3.2015
COM(2015) 121 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

ALLEGATO

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

ALLEGATO 2

Il seguente allegato III è aggiunto al regolamento (UE) n. 1236/2010:

"ALLEGATO III

Procedure di ispezione dello Stato membro di approdo

Gli ispettori nazionali:

- a) verificano che la documentazione relativa all'identificazione della nave presente a bordo e le informazioni relative all'armatore siano autentiche, complete e corrette, anche, se necessario, prendendo contatti appropriati con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi da pesca;
- b) verificano che la bandiera e la marcatura delle nave (ossia il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero di identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale, l'indicativo internazionale di chiamata e altre marcature nonché le dimensioni principali) corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;
- c) verificano che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 24;
- d) esaminano tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi quelli in formato elettronico e i dati del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca. La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolo dell'equipaggio, piani e schemi grafici dello stivaggio, descrizioni delle stive e documenti richiesti a norma della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- e) esaminano tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili, e verificano che siano conformi alle condizioni delle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati anche per

accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e dei fili, gli accessori e i dispositivi, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe, le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che la marcatura corrisponda a quella autorizzata per la nave ispezionata;

f) determinano se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;

g) effettuano il controllo di tutte le operazioni di scarico o trasbordo nonché il controllo incrociato per specie tra i quantitativi indicati nella notifica preliminare di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati;

h) esaminano il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione. Nel far questo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare il pesce o i contenitori per verificare l'integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;

i) una volta completato lo sbarco o il trasbordo, verificano e prendono nota dei quantitativi di pesce di ogni specie rimanenti a bordo;

j) valutano l'esistenza di prove fondate del fatto che la nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN;

k) presentano il rapporto contenente l'esito dell'ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante della nave, che lo deve firmare insieme all'ispettore. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso. Il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni od obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto. Una copia del rapporto è fornita al comandante; nonché

l) provvedono, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.".